

DOCUMENTO DI SINTESI

Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e finanziaria, riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo relative allo specifico tipo di operazione o servizio e come da accordi tra le parti, costituisce parte integrante del contratto stesso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

LA SOTTOSCRITTA DITTA AUTORIZZA LA

UXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.P.A.

A TRATTENERE/VERSARE, CONTESTUALMENTE ALLA EROGAZIONE DEL PRESENTE FINANZIAMENTO, QUANTO SEGUE :

Diritti di Segreteria per richiesta garanzia	€	X.XXX,00	(GIA' VERSATE)
Commissioni percepite dal Mediatore	€	X.XXX,00	(GIA' VERSATE)
DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPESE SOSTENUTE	€	X.XXX,00	
COMMISSIONE DI GARANZIA	€	X.XXX,00	
CONTRIBUTO SU LINEA STRAORDINARIA	€	XXX,00	
CAUZIONE	€	XXX,00	
QUOTA SOCIALE	€	XXX,00	
TOTALE COMPLESSIVO	€	X.XXX,00	
DA VERSARE A FIDIMPRESA MARCHE TRAMITE ACCREDITO SU:			
C/O UXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.P.A.	IBAN:	IT 30 I 0XXXX 02640 0000409XXXX	

Ai fini del calcolo del TEG, vanno considerati gli importi indicati alle voci: Diritti di segreteria per spese sostenute, Commissioni di garanzia e laddove presente il contributo su Linea Straordinaria e le Commissioni percepite dal mediatore.

CONDIZIONI CONTRATTUALI**1.SCOPO E OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Confidi delibera la garanzia al fine di agevolare l'accesso dei propri soci al sistema creditizio. Oggetto del contratto è la delibera ed il conseguente rilascio di una garanzia autonoma da parte del Confidi. Il rilascio della garanzia autonoma è a titolo oneroso ed avviene dietro la corresponsione di un prezzo. La garanzia deliberata è consegnata all'istituto di credito ovvero altro intermediario finanziario (di seguito il "Creditore beneficiario") che ha concesso la disponibilità di una linea di credito, contestualmente o successivamente all'avvenuto pagamento del prezzo. La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il Creditore beneficiario della garanzia.

1-BIS. RICHIESTA DI GARANZIA A SEGUITO DI ESTINZIONE DI UN'ALTRA GARANZIA

Qualora la richiesta della garanzia pervenga da una persona fisica ("Cliente") a seguito dell'avvenuta cessazione, messa in liquidazione, ristrutturazione o ogni altra ipotesi di forma concordata di riduzione o estinzione dei debiti, di un'impresa Socia del Confidi (di seguito "Cliente liquidato") già titolare di una linea di credito e di una garanzia preesistenti, il Confidi potrà acconsentire al rilascio di una nuova garanzia al Cliente per una nuova linea di credito finalizzata all'estinzione di quella in precedenza accordata al Cliente liquidato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Confidi potrà quindi rilasciare una garanzia, anche ad un richiedente privo dei requisiti per divenire Socio, subordinandone l'emissione al preliminare ottenimento, da parte del Confidi stesso, di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, relativa alla Garanzia rilasciata al Creditore beneficiario per la linea di credito esistente ed accordata al Cliente liquidato oltre che all'esercizio del diritto di recesso espresso da quest'ultimo. Per le garanzie emesse nell'ambito del presente articolo si applica integralmente la disciplina del presente contratto anche se il Cliente non abbia ovvero non possa acquisire la qualifica di Socio del Confidi.

2. OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia è autonoma alla linea di credito sopra indicata ed è diretta a neutralizzare pro-quota percentuale il rischio del Creditore beneficiario che il Debitore garantito sospenda od interrompa il rimborso del credito ottenuto e non sia o non appaia più in grado di farvi fronte. Nel limite massimo dell'importo della linea di credito deliberata e successivamente erogata o resa disponibile dal Creditore beneficiario, la garanzia espressa percentualmente non rimane fissa rispetto all'importo nominale iniziale, ma si conforma percentualmente all'utilizzo effettivo di tale linea di credito. La garanzia tutela il Creditore beneficiario per il credito sorto e rimasto inadempito tra la data di rilascio e la data di scadenza della garanzia. Sono fatti salvi gli accordi diversi tra il Confidi ed il Creditore beneficiario della garanzia.

3. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

La garanzia è "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra Debitore garantito e Creditore beneficiario della garanzia. Il Garante autonomo non conosce, non è tenuto a conoscere e, ancorché conosciute, non può comunque avvalersi di eventuali circostanze, eccezioni o contestazioni che il debitore garantito indirizza al creditore beneficiario ed attraverso le quali il debitore garantito può legittimamente giustificare il mancato rimborso del credito, in tutto o solo in parte. La garanzia è "a perdita definitiva", nel senso che indennizza il Creditore beneficiario della perdita da questi subito a causa dell'inadempimento del Debitore garantito, eventualmente anche al termine delle azioni, anche coattive, di recupero del credito che il primo soggetto avvia nei confronti del secondo e di suoi eventuali debitori solidali. La quantificazione della perdita è circostanza disciplinata dal rapporto intercorrente tra Garante autonomo e Creditore beneficiario, rapporto al quale il Debitore garantito è del tutto estraneo e nel merito del quale sa di non aver diritto di intervenire.

4. EFFETTI DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA: SURROGAZIONE NEL CREDITO.

All'eventuale verificarsi dell'escussione della garanzia, il Debitore garantito riconosce che il Garante autonomo si surroga di diritto (articoli 1201 e seguenti del codice civile) nella porzione di credito adempiuta in favore del Creditore beneficiario e, di pari passo, il credito di questi ultimi nei confronti del Debitore garantito si riduce in maniera corrispondente. Sono in ogni caso applicabili gli articoli da 1201 a 1205 del codice civile. L'eventuale escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo a carico del Garante autonomo di segnalare il nominativo del Debitore garantito nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

5.GARANZIA AUTONOMA ED ALTRE GARANZIE

Per effetto delle suddette caratteristiche, il Debitore garantito comprende e riconosce che la garanzia rilasciata dal Garante è autonoma ed è separata dalla fideiussione e da altre forme di garanzie personali tipiche o atipiche e non può essere con queste ultime confusa od equiparata. Con il rilascio della garanzia il Confidi non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti del Creditore garantito, dovendosi escludere, quindi, nei confronti di questi ultimi ogni solidarietà. Nel caso in cui il Debitore garantito sia affiancato da uno o più fideiussori o altri garanti personali, il primo si impegna ad illustrare ai secondi la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione, affinché questi ultimi non siano indotti in confusione circa la natura ed il grado dei reali rapporti tra Debitore garantito, Garante autonomo e Creditore beneficiario della garanzia. La garanzia autonoma è rilasciata nel solo ed esclusivo interesse del Debitore principale (debitore garantito) ed in quanto il medesimo sia socio del Confidi Né il debitore garantito né gli eventuali altri fideiussori personali dello stesso possono esercitare azioni di regresso nei confronti del Confidi, in deroga a quanto previsto dall'art.1954 c.c. E' altresì esclusa la possibilità per il debitore principale di sollevare le eccezioni di cui al secondo comma dell'art.1952.

E' riconosciuto al Confidi la possibilità di agire ex art.1953..

6. DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia è connessa alla durata della linea di credito, così come deliberata dal Creditore beneficiario e comunicata al Garante autonomo, nel momento in cui la garanzia è stata rilasciata. Per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza è la data di revoca. La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il Debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito. In tal caso, il Debitore garantito avverte tempestivamente il Garante autonomo.

7.COMUNICAZIONI PERIODICHE.

Riguardo al presente contratto di prestazione di garanzia, non essendo previsti movimenti contabili successivi al primo né peraltro essendo previsto un saldo contabile, il Debitore garantito rinuncia al diritto di ricevere le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs 385/1993 (TUB) e dalla disciplina sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia. Le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all'ammontare dell'esposizione del Debitore principale nei confronti del Creditore garantito vengono eseguite da quest'ultimo, sulla base del relativo rapporto contrattuale. Il Confidi fornisce al Cliente, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto e sulle condizioni economiche applicate, solamente nel caso in cui la commissione applicata dal Confidi per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Il rendiconto indica le somme a qualsiasi titolo addebitate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi riporta le condizioni economiche in vigore e fornisce evidenza delle condizioni oggetto di modifica. L'invio al Cliente delle comunicazioni periodiche sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto – ossia, a scelta del Cliente, in forma cartacea ovvero elettronica -, all'indirizzo fornito all'atto di apertura del rapporto oppure all'ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto. In caso di mancata scelta da parte del Cliente, le suddette comunicazioni saranno inviate in modalità cartacea. Se l'invio è effettuato mediante l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle comunicazioni periodiche decorrono dalla ricezione della relativa comunicazione. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Le informazioni e le comunicazioni periodiche relative all'ammontare dell'esposizione del Debitore principale nei confronti del Creditore garantito vengono eseguite da quest'ultimo, sulla base del relativo rapporto contrattuale.

8. VARIAZIONI CONTRATTUALI SU AFFIDAMENTI A BREVE O A REVOCA

Il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 2 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti del Confidi, senza penalità. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

9. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti, 4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: legalefidimpresamarche@legalmail.it. Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 30 gg. . Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, deve ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi . Fidimpresa Marche mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE, finalizzata alla conciliazione presso un'Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c.

10.PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI

Il documento contrattuale sopra esteso si completa mediante apposizione di valide sottoscrizioni ad opera del Cliente, deve essere restituito al Confidi nella versione recante le firme in originale, e si perfeziona e produce effetti soltanto dopo che il Confidi abbia ricevuto il pagamento (o bonifico bancario) correlato alla prestazione della garanzia relativo alle commissioni ed a tutto quanto indicato nel Documento di Sintesi, fronspezzio del contratto.

Se d'accordo con quanto sopra, vogliate effettuare un bonifico bancario, per l'importo "Totale complessivo" indicato nelle condizioni economiche del documento di sintesi.

DA VERSARE A FIDIMPRESA MARCHE TRAMITE ACCREDITO SU: C/O UXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.P.A.	€ X.XXX,00	IBAN: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">IT</td> <td style="padding: 2px 5px;">30</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">0XXXX</td> <td style="padding: 2px 5px;">02640</td> <td style="padding: 2px 5px;">0000409XXXXX</td> </tr> </table>	IT	30	1	0XXXX	02640	0000409XXXXX
IT	30	1	0XXXX	02640	0000409XXXXX			

11.EFFICACIA DELLA GARANZIA

Il rilascio in concreto della garanzia è subordinato e strettamente connesso sia alla positiva conclusione, tra il Creditore beneficiario ed il Cliente, del contratto di finanziamento, sia alla effettiva erogazione dell'importo richiesto. La garanzia del Confidi, pertanto, acquisirà efficacia solo a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. Nel caso la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

12. INFORMATIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DELLE CAUZIONI

Si informa il socio che, con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci di Fidimpresa Marche Soc.Coop del 30/05/2014, a partire dalla data del 07/07/2014 le quote sociali verranno sostituite da azioni ordinarie mentre le cauzioni richieste sui finanziamenti, saranno sostituite da azioni speciali. Le azioni speciali saranno determinate, in funzione dello scoring e restituibili al termine del finanziamento. Le cauzioni esistenti pertanto, verranno trasformate, dietro autorizzazione del socio, in azioni speciali del valore di € 25,00 cadauna; qualora a seguito della trasformazione rinvenissero residui inferiori ad € 25,00, questi verranno computati come azioni ordinarie del valore di € 5,16 cadauna. Eventuali ulteriori residui inferiori ad € 5,16 andranno in apposita riserva del Confidi. Nel calcolo definitivo delle competenze di spettanza al Confidi potranno essere presenti azioni speciali anche qualora , a seguito di valutazione del merito creditizio, ne sia maturata la necessità così come previsto nell'informativa sottoscritta dal socio in fase di richiesta di garanzia.

13. OPERAZIONI A VALERE SULLE MISURE FEI

Il socio si impegna a conservare e rendere disponibili per gli Enti Autorizzati, per un periodo di sette (7) anni dalla scadenza del finanziamento per il quale è sottoscritto il presente contratto, tutta la documentazione relativa allo stesso.

14. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Ai fini della disciplina di Trasparenza emanata dalla Banca D'Italia, Fidimpresa Marche classifica i propri clienti come "Clienti al dettaglio". La qualifica di "Consumatore" o di "Cliente al Dettaglio" dei singoli clienti viene rilevata prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del Cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi ne fa richiesta.

15.RECESSO DA SOCIO

Il socio, se non ha in corso operazioni assistite dal Confidi, può fare richiesta di recesso secondo le regole previste nello Statuto Sociale. Il recesso può essere limitato dal consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della società, previa la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Si rimanda a tutto quanto previsto dagli artt.11 e 20 dello Statuto Sociale.

Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato tutte le principali condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate.

DATA X X -XX-XXXX

IL DIRETTORE DI SEDE DI XXXX (FIRMA)

SOTTOSCRIZIONE DEL TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE, AMMINISTRATORE DELEGATO O DI TUTTI I SOCI CON POTERI CONGIUNTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Si attesta di aver esaminato le norme e le condizioni economiche riportate nella presente proposta contrattuale con il relativo Documento di sintesi e, condividendole integralmente, si accettano.

Luogo e data _____ Firma _____

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro che un esemplare del presente contratto con il relativo Documento di sintesi mi è stato consegnato.

Luogo e data _____ Firma _____

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ, le seguenti clausole contrattuali: **3. caratteristiche della garanzia; 4. effetti dell'escussione della garanzia: surrogazione nel credito; 5. garanzia autonoma ed altre garanzie- impegno del Cliente ad informare eventuali altri fideiussori; 7. comunicazioni periodiche; 8. variazioni contrattuali; 9. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Foro competente;11.Efficacia della garanzia.**

Luogo e data _____ Firma _____

Prende atto dell'informativa di cui all'art. 12 ed autorizza la trasformazione nelle modalita' sopra descritte

Luogo e data _____ Firma _____